

Regolamento di attuazione dello Statuto

11 febbraio 2015

Sommario

- Articolo 1. Regolamento del logo di Confartigianato-Imprese
(Art. 2.4 Statuto)
- Articolo 2. Gli ambiti territoriali delle Associazioni aderenti
(Art. 7 Statuto)
- Articolo 3. Processo di unificazione delle Associazioni nel medesimo ambito territoriale
(Art. 8 Statuto)
- Articolo 4. Adesione al Sistema Confartigianato-Imprese – norme di procedura
(Art. 9.3 Statuto)
- Articolo 5. Rappresentatività Associazioni: quota minima e tempi di adeguamento
(Art. 12.1 Statuto)
- Articolo 6. Aggiornamento annuale della composizione degli organi e del numero degli associati
(Art. 13.1 lettera c) Statuto)
- Articolo 7. Segretari del sistema Confartigianato Imprese
(Art. 24.5 Statuto)
- Articolo 8. Indicazione delle incompatibilità istituzionali
(Art. 25 Statuto)
- Articolo 9. Assemblea – norme di partecipazione e delega; procedure per votazioni ed elezioni
(Art. 30 Statuto)
- Articolo 10. Compiti della Giunta Esecutiva; indicazione requisiti per designazione rappresentanti in Enti ed Istituzioni
(Art. 31 Statuto)
- Articolo 11. Deleghe e indennità di carica
(Artt. 34 e 35 Statuto)
- Articolo 12. Organismi di supporto al Segretario Generale
(Art. 39.2 Statuto)
-

Articolo 1
Regolamento del logo di Confartigianato Imprese
(Art. 2.4 Statuto)

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del logo Confartigianato-Imprese per tutelarne il valore istituzionale ed emblematico, nonché la funzione di identificazione e riconoscimento delle componenti del Sistema Confartigianato-Imprese.
2. L'adozione della denominazione "Confartigianato-Imprese" e del logo confederale è indispensabile per definire il Sistema confederale così come descritto nello Statuto. Denominazione e logo, seguiti dall'indicazione specifica della struttura cui si riferiscono, devono identificare gli uffici e le sedi delle componenti del Sistema di cui all'art. 2.1.
3. La rappresentazione del logo con la descrizione e i principali dati tecnici sono contenuti nel "Manuale d'uso del logo della Confartigianato-Imprese", che è messo a disposizione nel sito internet confederale per favorirne la corretta fruizione da parte dei soggetti che, previa autorizzazione, devono riprodurre il logo. Il Segretario generale può autorizzare eventuali ed eccezionali modifiche che si rendessero necessarie per comprovati motivi tecnici.
4. Il logo confederale può essere usato esclusivamente dai soggetti del Sistema confederale di cui all'art. 2.1 dello Statuto. Nel caso degli organismi collaterali e degli enti strumentali l'obbligo sussiste quando siano controllati.
5. L'utilizzo del logo da parte di soggetti esterni deve essere autorizzato dalla Confederazione nazionale per iniziative di carattere nazionale. L'autorizzazione all'utilizzo del logo in sede territoriale e la responsabilità della verifica del corretto utilizzo competono alle Associazioni territoriali o alle Federazioni regionali, in relazione alla valenza territoriale delle iniziative assunte o delle azioni intraprese. L'utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all'iniziativa specifica per cui viene autorizzato e solo per il periodo corrispondente.
6. La riproduzione o l'utilizzo del logo secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente regolamento comportano l'immediata revoca del diritto all'utilizzo del logo e l'attivazione delle tutele di legge.
7. In caso di concessione di patrocinio, patronato o premio, la relativa deliberazione autorizza contestualmente l'uso del logo. Il soggetto autorizzato è tenuto a darne adeguata visibilità sui propri materiali promozionali attraverso la riproduzione del logo secondo le modalità indicate nel "Manuale d'uso del logo della Confartigianato-Imprese".
8. Tutti i diritti relativi all'utilizzazione del logo sono di proprietà esclusiva della Confartigianato-Imprese – Confederazione nazionale, che provvede alla tutela del logo da contraffazioni o alterazioni, o da utilizzo improprio, scorretto o fraudolento intraprendendo tutte le azioni necessarie.
9. Le Associazioni territoriali e le Federazioni regionali – se opportuno o necessario in modo congiunto con la Confederazione nazionale – sono altresì legittimate, in relazione alle iniziative assunte ed alle autorizzazioni conferite in sede territoriale, ad intraprendere ogni azione necessaria alla tutela del logo da contraffazioni o alterazioni, o da utilizzo improprio, scorretto o fraudolento.
10. (Utilizzo del logo in Internet) Il link da parte di altri siti al sito della Confartigianato-Imprese è consentito utilizzando esclusivamente la denominazione "Confartigianato-Imprese", nonché a condizione che i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui, siano contrari alla legge e/o a regolamenti.
11. È vietato – in assenza di espressa autorizzazione – l'inserimento di pagine del sito Confartigianato-Imprese all'interno della struttura del sito ospitante, così come il link diretto a

pagine interne del sito Confartigianato-Imprese. Le medesime prescrizioni valgono per i siti delle componenti del Sistema Confartigianato-Imprese, che sono comunque titolari della competenza al rilascio dell'autorizzazione. L'utilizzo del logo come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere invece espressamente autorizzato secondo la procedura descritta nel presente regolamento, con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano amministrazioni pubbliche.

12. Nella riproduzione del logo deve sempre essere evitata confusione e/o associazione con altri marchi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi. In ogni caso la presenza del logo non rende responsabile la Confartigianato-Imprese, o le componenti del Sistema Confartigianato interessate, dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.

13. La Confartigianato-Imprese o le componenti del Sistema Confartigianato si riservano di modificare il proprio sito in qualsiasi momento e a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.

Articolo 2

Gli ambiti territoriali delle Associazioni aderenti (Art. 7 Statuto)

1. L'obiettivo del ridisegno del sistema territoriale della Confartigianato-Imprese è la razionalizzazione della rete confederale, al fine di consentire un'adeguata attività di rappresentanza e servizio, anche promuovendo economie di scala.

2. Nel presente regolamento vengono definiti i criteri e modalità per il ridisegno del sistema territoriale della Confartigianato-Imprese come previsto dall'art. 7.5 dello Statuto, secondo le indicazioni di cui alla delibera dell'Assemblea confederale n. 2/2014 del 30 ottobre 2014.

3. Nell'individuazione degli ambiti territoriali si dovrà tener conto dei seguenti parametri per l'omogeneità del sistema:

- a) la numerosità delle imprese presenti nei territori;
- b) il rispetto dei principi di sostenibilità economica delle strutture;
- c) il rispetto della contiguità territoriale e la coerenza con le logiche di area metropolitana e area vasta;
- d) la considerazione delle caratteristiche socio-economiche e geografiche dei territori, della loro affinità e complementarità geo-economica, nonché della dimensione identitaria, culturale e storico-geografica degli stessi;
- e) la salvaguardia delle tradizionali capacità e delle caratteristiche di presenza diffusa sul territorio del sistema associativo confederale;
- f) la garanzia della presenza di almeno un'Associazione per Regione;

4. Al fine dell'attuazione dell'art. 7 dello Statuto le Federazioni regionali e le Associazioni territoriali dovranno entro il 31 luglio 2015 procedere alla verifica della ricaduta sul territorio dell'offerta associativa e ad una possibile ottimizzazione ed evoluzione. Verrà considerata prioritariamente la necessità di costituire forme adeguate di rappresentanza nelle Città metropolitane. Della verifica anzidetta dovrà essere inviata relazione alla Presidenza confederale.

5. Le premialità per le aggregazioni di associazioni previste dall'articolo 7, comma 6, dello Statuto sono definite quali forme di agevolazione economica e contributiva, anche sulla base dei costi per i progetti di aggregazione.

Articolo 3
Processo di unificazione delle Associazioni nel medesimo ambito territoriale
(Art. 8 Statuto)

1. Il processo per l'unificazione delle strutture associative che insistono sul medesimo ambito territoriale disposta dall'articolo 6 comma 2 e 8, comma 1 dello Statuto, dovrà essere formalmente avviato, con la trasmissione alla Confederazione nazionale dei relativi accordi sottoscritti concernenti l'impegno, le modalità ed i tempi del processo di unificazione delle Associazioni territoriali, entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2015. Obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2016 tale percorso dovrà essere concluso mediante la fusione delle Associazioni.
2. La non osservanza dei termini anzidetti comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8 comma 1 e 11 comma 4 dello Statuto. L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata nei confronti di entrambe le Associazioni inadempienti. Tuttavia, nel caso di rifiuto delle proposte di unificazione o dei progetti di ridefinizione territoriale avanzati dalla Federazione regionale da parte solo di una delle Associazioni, l'applicazione delle sanzioni avverrà esclusivamente nei confronti di essa, salvo diverso parere espresso dalla Federazione regionale.
3. Nel processo di unificazione, le Associazioni territoriali sono affiancate dalla Federazione regionale, che potrà anche proporre alla Giunta la concessione di specifiche premialità.

Articolo 4
Adesione al Sistema Confartigianato-Imprese – norme di procedura
(Art. 9.3 Statuto)

1. Per quanto riguarda la trasmissione della documentazione a corredo della domanda di adesione, si intendono valide tutte le modalità di comunicazione alla Confederazione nazionale. Nel caso di documenti trasmessi per *email* o telefax, o comunque in formato elettronico, la Confederazione nazionale può sempre richiedere l'invio di copie originali o autenticate.
2. La decorrenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 9 dello Statuto confederale si intende dal momento di ricevimento della domanda.
3. Alla data di approvazione del presente Regolamento tutte le adesioni in essere delle Associazioni territoriali si intendono attive e confermate.

Articolo 5
Rappresentatività Associazioni – quota minima e tempi di adeguamento
(Art. 12.1 Statuto)

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la soglia minima di rappresentatività delle Associazioni territoriali è fissata in 700 soci.
2. La Giunta Esecutiva ha comunque la facoltà di certificare la sufficiente rappresentatività di un'Associazione territoriale per situazioni particolari, con deliberazione assunta, previo parere della Federazione regionale competente, su istanza dell'Associazione interessata, che deve pervenire alla Presidenza confederale entro il 31 luglio 2015. La Giunta deve deliberare in merito entro il 31 dicembre 2015.
3. I parametri di cui la Giunta deve tener conto nell'assunzione della decisione ai sensi del comma precedente sono relativi alle caratteristiche del contesto imprenditoriale ed organizzativo del territorio di riferimento. In particolare:
 - a) solidità economico-finanziaria dell'Associazione;
 - b) numerosità delle imprese del territorio e aspetti legati all'economia del territorio;
 - c) presenza di sigle associative della rappresentanza imprenditoriale sul territorio e loro consistenza;

4. La Giunta può altresì individuare un percorso di adeguamento progressivo al parametro minimo di rappresentatività assegnando gli opportuni termini. Nella fase di avvio di una nuova Associazione, la relativa decisione è di norma assunta contestualmente alla deliberazione circa l'adesione al sistema Confederale.

5. In assenza di diversa determinazione, il termine per l'adeguamento delle situazioni esistenti alla data di approvazione dello Statuto è comunque fissato al 31 dicembre 2016.

Articolo 6

Aggiornamento annuale della composizione degli organi e del numero degli associati (Art. 13.1 lett. c) Statuto)

1. Il termine annuale per l'invio dell'aggiornamento della composizione degli Organi direttivi e del numero degli associati è fissato nel 30 settembre.

Articolo 7

Segretari del sistema Confartigianato Imprese (Art. 24.5 Statuto)

1. Ai fini di quanto previsto all'art. 24 comma 4 e 5 dello Statuto, per poter assumere l'incarico di Segretario di un'Associazione territoriale, di una Federazione regionale o della Confederazione nazionale, è necessario possedere i requisiti professionali e personali previsti nel presente articolo.

2. È richiesta la presenza di almeno due dei seguenti requisiti professionali:

a) attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione, che si intende acquisita con l'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di direzione di unità organizzative complesse, comportanti assunzioni di autonome responsabilità gestionali, per un periodo complessivo di almeno tre anni nel quinquennio precedente la data della domanda;

b) capacità professionali acquisite in almeno due delle seguenti aree di attività:

- area giuridico-amministrativa, con particolare riferimento alla gestione di attività economiche;
- area amministrativo-contabile, con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del personale; di gestione patrimoniale e finanziaria; di supporto dell'attività degli organi decisionali; di controllo interno e di verifica dei risultati;
- area economico-promozionale, con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale, di promozione o gestione di servizi alle imprese;
- area sociologica–sindacale–sociale e di rappresentanza.

c) Diploma di laurea (in discipline giuridiche, economiche, tecniche, umanistiche o di scienze sociali) o formazione equivalente.

3. E' richiesta inoltre la presenza dei seguenti requisiti personali:

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a un anno o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;

b) impegno formale al rispetto del Codice Etico della Confederazione.

4. Il richiedente si impegna, una volta assunto l'incarico di Segretario di una struttura del Sistema, alla cura della propria formazione continua, alla partecipazione alle attività della Scuola di Sistema confederale, agli eventi e alle riunioni degli organismi nazionali in cui è prevista la sua presenza.

5. Per essere iscritti nell'elenco non è necessario far parte del Sistema Confartigianato.

6. L'iscrizione nell'elenco avviene a seguito di accettazione della domanda, che deve pervenire alla Confederazione nazionale corredata di tutta la documentazione necessaria, da parte di un comitato tecnico composto da tre Segretari del Sistema Confartigianato-Imprese nominati dalla Giunta esecutiva su proposta del Presidente. L'incarico è gratuito ed il mandato del Comitato dura quattro anni. La risposta in merito alla domanda di iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di non accettazione della domanda è ammesso ricorso al Presidente confederale entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

7. Il comitato tecnico provvede alla revisione dell'elenco con cadenza triennale. A tal fine ciascun iscritto nei sessanta giorni antecedenti alla scadenza del triennio di iscrizione ha l'onere di comunicare la permanenza dei requisiti.

8. La cancellazione dall'elenco è disposta dal comitato nei seguenti casi:

- a) a richiesta dell'interessato;
- b) alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) qualora venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione; in questo caso il provvedimento di cancellazione è adottato previa contestazione all'interessato, che può proporre le proprie argomentazioni, le quali dovranno essere obbligatoriamente valutate e, nel caso, respinte motivatamente.

9. A richiesta del Presidente confederale o del Segretario generale, il comitato tecnico può effettuare in qualsiasi momento accertamenti e verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti da parte degli iscritti.

Articolo 8 **Indicazione delle incompatibilità istituzionali** **(Art. 25 Statuto)**

1. Le cariche istituzionali per le quali sussistono le incompatibilità di cui allo Statuto sono:

- a) Parlamentare, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario;
- b) Presidente, Assessore, Consigliere regionale;
- c) Presidente, Consigliere, Assessore provinciale;
- d) Sindaco, Consigliere comunale, Assessore in Comuni capoluoghi di provincia o città metropolitana, o in Comuni con più di 50.000 abitanti, salvo più restrittive indicazioni eventualmente deliberate dagli organi direttivi delle Federazioni Regionali o delle Associazioni Territoriali, secondo competenza.

Articolo 9 **Assemblea: norme di partecipazione e delega; procedure per votazioni ed elezioni** **(Art. 30 Statuto)**

1. Le Associazioni aderenti e l'ANAP nazionale, ricevuta la convocazione all'Assemblea confederale, provvedono alla designazione dei propri partecipanti alla stessa con diritto di voto, utilizzando esclusivamente i formulari predisposti e inviati dalla Confederazione nazionale.

2. Le indicazioni degli aventi diritto al voto e/o la delega del Presidente debbono essere comunicate alla Confederazione nazionale per iscritto, entro i termini e secondo le modalità fissati nel relativo avviso di convocazione.

3. Garantendo la libera espressione di ogni opinione e nel rispetto della necessità di un equilibrato svolgimento delle riunioni, di norma gli interventi in Assemblea sono contenuti in 5 minuti, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

4. Le Mozioni devono essere presentate per iscritto alla Presidenza dell'Assemblea prima della conclusione del punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.

5. Gli emendamenti alle modifiche statutarie o regolamentari devono pervenire alla Presidenza confederale tassativamente nel termine all'uopo indicato dalla Giunta.
6. Le candidature per l'elezione del Presidente confederale devono essere formalizzate alla Presidenza confederale, assieme al relativo programma, almeno due mesi prima dalla scadenza naturale del mandato.

Articolo 10

Compiti della Giunta Esecutiva; indicazione requisiti per designazione rappresentanti in Enti ed Istituzioni (Art. 31 Statuto)

1. La Giunta Esecutiva, nel designare i rappresentanti della Confartigianato-Imprese presso Enti, Amministrazioni ed Istituzioni in genere, è tenuta a seguire i seguenti criteri preferenziali:
 - a) di norma non si può assumere più di un incarico;
 - b) di norma non si può essere immediatamente ridesignati dopo due mandati consecutivi nello stesso Organismo.
2. Ogni rappresentante deve relazionare periodicamente al Presidente confederale circa l'attività svolta dall'Organismo di cui fa parte. La reiterata inadempienza costituisce causa di revoca del mandato da parte della Giunta Esecutiva.

Articolo 11

Deleghe e indennità di carica (Artt. 34 e 35 Statuto)

1. Le deleghe che il Presidente può conferire ai Vice-Presidenti ed ai membri di Giunta sono revocabili in qualsiasi momento.
2. Le attività relative alle deleghe debbono essere svolte sempre in accordo con il Presidente e nell'ambito degli indirizzi e delle linee politiche dati dagli Organi della Confederazione.
3. L'attività sulla materia delegata dovrà essere svolta, per quanto riguarda l'utilizzo della struttura della Confederazione nazionale, d'intesa con il Segretario generale.
4. Al Presidente confederale ed ai Vice-Presidenti spetta una indennità di carica, il cui importo è stabilito nel bilancio confederale.
5. Possono essere attribuite indennità di funzione a Dirigenti delegati dal Presidente, per incarichi di particolare impegno e con deliberazione della Giunta esecutiva.

Articolo 12

Organismi di supporto al Segretario Generale (Art. 39.2 Statuto)

1. Il Segretario generale, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale della consultazione e dell'apporto dei Segretari delle Associazioni territoriali e delle Federazioni regionali, riuniti nella Consulta tecnica.
2. Il Segretario generale riunisce periodicamente i Segretari regionali, anche e soprattutto per l'analisi dell'andamento delle politiche e delle azioni regionali.
3. Il Segretario generale, oltre al Comitato di segreteria, può avvalersi dell'apporto di Comitati e/o Gruppi di lavoro formati da persone dallo stesso scelte tra i Segretari delle Associazioni territoriali e delle Federazioni regionali ed esperti delle materie in questione.